



Comune di Brindisi

Settore *Ecologia e Ambiente*
Controllo e risanamento ambientale

Plaza Matteotti, 1 - telefax:0831 229678- <http://www.comuna.brindisi.it>

NUMERO	50464	IN ALLEGATI	NUMERO	DATA	26.05.2017
MEMORIA					
OGGETTO	Ordinanza temporanea per la fruibilità della costa del territorio comunale di Brindisi- interdizione della balneazione, accesso e stazionamento nei tratti censiti come critici				

**Al Dirigente responsabile dei procedimenti regionali sub- delegati
Demanio- marittimo
Arch. Fabio Lacinio**

e, p.c.

All'Assessore Ecologia Ambiente
Dott. Chim. Vito Carella
sede

In riferimento alla nota prot. n. 2447/2017 della Regione Puglia, richiamata con epistolare di codesto Ufficio del 15-5-2017 e finalizzata a richiedere da parte di questo settore la redazione di ordinanza per la stagione balneare in corso, si ritiene, a parere dello scrivente, che la richiamata Ordinanza temporanea n. 11/2017 non rechi alcun elemento o termine temporale di scadenza della stessa come invece è stato indicato nella nota richiamata e pertanto, salvo revoca o modifica non intervenuta, risulta essere ancora vigente.

Si ringrazia, restando in attesa di cortese riscontro.

Il Dirigente
Ing. Gaetano PADULA

PROT. N° 44456



ORDINANZA N° 11

COMUNE DI BRINDISI

ORDINANZA TEMPORANEA N.09 DEL 17/05/2016. PROVVEDIMENTO INTEGRATIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- Con Ordinanza n.09 del 17/05/2016, è stata disposta l'interdizione della balneazione, l'accesso e lo stazionamento nei tratti di costa censiti come critici;
- Tale interdizione è stata già disposta con Ordinanza n.11 del 29/05/2015;
- I divieti in questione si rendono necessari nelle more della rideterminazione delle perimetrazioni relative alle aree ad elevata pericolosità geomorfologica da parte dell'Autorità di Bacino per la Puglia, conseguentemente agli interventi di consolidamento e stabilizzazione in via di ultimazione, e nelle more della conclusione delle procedure di collaudo in corso;

Ritenuto che:

- quanto contenuto nell'Ordinanza n.09 del 17/05/2016 debba essere precisato apportandovi le modifiche ed integrazioni occorrenti ad eliminare problemi interpretativi anche con riguardo alle planimetrie allegate e con riferimento alle condizioni di sicurezza da garantire in prossimità della falesia (i cui lavori di messa in sicurezza sono in via di ultimazione ed attendono il collaudo dell'opera), nonché alle distanze da rispettare (200 m a norma del Reg.Reg.le n.26/2013) ai lati dei canali di scolo delle acque meteoriche;
- Al fine di dare chiarezza a quanto già stabilito con la Ordinanza n.09 del 17/05/2016 e per evitare i fraintendimenti che possono derivare da essa, anche in relazione alla eco che la precedente Ordinanza n.09 ha avuto tra i soggetti interessati e come riportato dai mass media, si ritiene necessario adottare la presente ordinanza integrativa;
- le perimetrazioni relative al pericolo geomorfologico e le aree marine interessate da divieti di balneazione riportate nella ricognizione fisico giuridica della costa nell'ambito della redazione del P.C.C. ai sensi della L.R. n. 17/2006 adottato con D.G.C. n.234 del 03/07/2014, sono individuate negli elaborati cartografici ed identificate come: Tav. 01 - Tav.02 e Tav.03 disponibili agli atti d'ufficio ed estraibili, in copia originale, via internet dal Portale Informativo istituzionale all'indirizzo www.sistcartinfo.it nella sezione "strumenti di tutela e vincolo" ed allegate alla presente;
- con D.G.R. n.472 del 19/04/2016 pubblicata sul BURP n.48 del 29/04/2016, sulla base dei

campionamenti effettuati da ARPA Puglia sono state classificate le acque di balneazione della Provincia di Brindisi per la stagione balneare;

- con Ordinanza balneare del 02/05/2016, la Regione Puglia ha disciplinato l'esercizio delle attività turistiche balneari e delle strutture turistico - ricreative alle stesse finalizzate, nonché l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.

Ad integrazione di quanto disposto con l'Ordinanza n.09 del 17/05/2016

DISPONE

Il divieto assoluto, fino alla data del 17/05/2017 e secondo i presidi segnaletici che ivi insisteranno, di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull'arenile, sulla falesia e lungo la fascia costiera libera, come segnalato dalla cartellonistica in loco e perimetrata con tipizzazione **"PG3 aree a pericolosità geomorfologica molto elevata"**, nonché la balneazione negli specchi acquei identificati nelle planimetrie Tav. 01 - Tav.02 e Tav.03 disponibili agli atti d'ufficio ed estraibili, in copia originale, via internet dal Portale Informatico istituzionale all'indirizzo www.sistcartinfo.it nella sezione "strumenti di tutela e vincolo" ed allegate alla presente.

1) **Tratti costieri con tipizzazione "PG3 aree a pericolosità geomorfologica molto elevata":**

- località denominata **"Cala Materdomini"**: è esclusa, **perciò AGIBILE**, la fascia nord a partire dal confine tra l'ex **"Lido Ufficiali Marina Militare"** (incluso nel vincolo di divieto) e il **"Lido il Sole"** (in minima parte), come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e rilevabile dalle predette planimetrie;
- Aree comprese tra il confine nord dell'ex **"Lido Poste"** (escluso dal vincolo di divieto), sino al confine nord del territorio comunale. Sono esclusi, **perciò AGIBILI**, i seguenti tratti:
 - località denominata **"Sbitri"** a partire a nord dello sfocio del Canale denominato **"Pantano Sbitri"** come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle predette planimetrie;
 - località denominata **"Gallico"** (a nord del **"Canale Giancola"** e della **"Torre Testa"**) a partire dal confine dello stabilimento balneare noto come **"Lido Giancola"** come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;
 - località denominata **"Apani"** a partire dallo stabilimento balneare denominato **"Arca di Noè"** sino allo stabilimento balneare denominato **"Lido del Sole"**, come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;

- località denominata **"Terraerosa"** sino al confine nord del territorio comunale, con eccezione dei tratti non denominabili ma appositamente segnalati da cartellonistica in loco;
- Aree comprese tra la località denominata **"Saline Vecchie"** sino al confine sud del territorio comunale. Sono esclusi, **perciò AGIBILI** i seguenti tratti:
 - località denominata **"Saline Vecchie"** a partire dal confine con lo stabilimento **"Ittica Sud"** come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;
 - località denominata **"Canale Foggia di Rau"** come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco e come rilevabile dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali;
 - località denominata **"Punta della Contessa"** sino al confine sud del territorio comunale, con eccezione dei tratti non denominabili ma appositamente segnalati da cartellonistica in loco.

2) Tratti costieri con divieto di balneazione per motivi igienico-sanitari o per l'interdizione di aree marine sottoposte a tutela nelle aree limitrofe (R.Reg.le. n.26/2013 e n.15/2015) in occasione di precipitazioni atmosferiche che ne comportino il riempimento e conseguente scarico a mare, come dovrà essere impartito da apposita cartellonistica conforme alle prescrizioni del R.Reg.le n.15/2015:

- Canale Reale e Riserva marina di Torre Guaceto;
- Canale Giancola - Canale Sbitri ;
- Porto di Brindisi
- Canale Fiume Piccolo - Canale Fiume Grande - Area industriale di Brindisi
- canali affluenti le Saline - Punta della Contessa;
- Canale Foggia di Rau - Canale delle Chianche - Cerano - Canale Siedi.

Il divieto di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento per uomini e mezzi, sull'arenile nonché sulla battigia della falesia, sino a collaudo ed agli accertamenti ed operazioni di competenza dell'Autorità di Bacino, è altresì incombente per tutti gli stabilimenti balneari ed i servizi correlati alla fruizione del bene mare interessati dalla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata - PG3, così come di seguito elencati e rilevabili dalle planimetrie allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali:

- 1) Centro Velico Torre Guaceto, con esclusione dell'area a nord non interessata dalla perimetrazione PG3;
- 2) Guna Beach, con esclusione dell'area verso l'entro terra non interessata dalla perimetrazione PG3;
- 3) Apani Beach, con esclusione dell'area verso l'entro terra non interessata dalla perimetrazione PG3;
- 4) Lido del Sole, con esclusione dell'area a sud non interessata dalla perimetrazione PG3;
- 5) Arca di Noè, con esclusione dell'area a nord non interessata dalla perimetrazione PG3;
- 6) Lido Santa Lucia, con esclusione dell'area centrale non interessata dalla perimetrazione PG3;
- 7) Palm Beach, con esclusione dell'area verso l'entro terra non interessata dalla perimetrazione PG3;

- 8) Polo Turistico Integrato Acque Chiare, con esclusione dell'area verso l'entro terra non interessata dalla perimetrazione PG3;
- 9) Lido Vigili del Fuoco, con esclusione dell'area verso l'entro terra non interessata dalla perimetrazione PG3.

Al fine di rendere interdette dette aree classificate PG3, i titolari degli stabilimenti interessati dalla perimetrazione predetta dovranno collocare idonei manufatti, di un'altezza non inferiore a metri 1,00, da realizzarsi con caratteristiche di temporaneità, precarietà ed amovibilità, il cui impatto paesaggistico/ambientale dovrà essere adeguatamente mitigato con fasce tampone con vegetazione autoctona ed assoggettato a procedimento paesaggistico ai sensi del D.L.vo 42/2004 e successiva comunicazione ai sensi del D.P.R. 380/2001.

A carico degli stessi titolari è la certificazione di idoneità dei predetti manufatti all'interdizione dalle zone di pericolosità geomorfologica molto elevata - PG3, asseverato da un professionista abilitato e resa ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, nonché il collocamento, lungo le aree perimetrate, di tabelle segnaletiche, formato A3 verticale, come da modello allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Della presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso il sito web istituzionale del Comune e notificata, anche in via telematica, ai singoli titolari degli stabilimenti balneari o più in generale dai fornitori dei servizi correlati alla fruizione del bene mare.

Copia della presente sia trasmessa in via telematica a:

- Prefettura di Brindisi;
- Alla Capitaneria di Porto di Brindisi;
- All'Amm.ne Provinciale di Brindisi
- Al Consorzio di Torre Guaceto;
- All'Autorità di Bacino per la Puglia;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi;
- Alla Questura di Brindisi;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi;
- Al Corpo Forestale di Brindisi;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Ai Settori Comunali, ognuno per quanto di propria competenza, attraverso procedura intranet.

Brindisi, 26 maggio 2016



Il Commissario Straordinario
Cesare Castelli

